Ferrero di Cambiano. Io vorrei rivolgere all'onorevole presidente una preghiera riguardante l'ordine della discussione.

In questo articolo quinto, forse più lungo di quanto non convenga, vi sono tre ordini di disposizioni: quelle che riguardano le modalità e la misura dell'indennità, quelle che riguardano, per così dire, il diritto successorio delle indennità nel caso di morte, e poi le altre varie e minori disposizioni. Credo che noi dobbiamo discutere e deliberare sopra di esse partitamente, perchè non avvenga la confusione che si è ieri verificata nella discussione. A me pare così che si procederebbe meglio e più speditamente.

Mi riserbo poi, quando il presidente mi vorrà dare la facoltà di parlare, di esprimere il mio avviso sugli emendamenti proposti all'articolo 5.

Presidente. Procediamo dunque regolarmente.

« Articolo 5. Alle disposizioni dell'articolo 9, sono sostituite le seguenti:

La misura delle indennità assicurate agli operai in caso d'infortunio, dovrà essere la seguente:

1° nel caso di inabilità permanente assoluta l'indennità sarà uguale a sei salari annui e non mai minore di lire 3000. »

Su questa prima parte non c'è nessun emendamento. La pongo quindi a partito.

(*È approvata*).

Passiamo ora al paragrafo secondo:

« 2° Nel caso di inabilità permanente parziale sarà uguale a sei volte la parte di cui è stato o può essere ridotto il salario annuo. »

A questo capoverso l'onorevole Gavazzi propone di aggiungere: « che agli effetti del presente capoverso non potrà mai essere considerato inferiore alle lire 500. »

La Commissione accetta quest'aggiunta?

Gianolio, *relatore*. La proposta delle 500 lire come minimo, la Commissione l'accetta ed anche il Governo ha dichiarato di accettarla.

Insomma accettiamo l'emendamento Gavazzi sulle 500 lire.

Presidente. Sta bene, allora pongo a partito questo paragrafo 2 con l'aggiunta dell'onorevole Gavazzi.

(*È approvato*).

Gianolio, *relatore*. Signor presidente; la Commissione ritira i suoi paragrafi 3 e 4 per ritornare a quelli proposti dal Ministero.

Presidente. Sta bene. Ne do lettura.

« 3° nel caso di inabilità temporanea assoluta, l'indennità sarà giornaliera ed uguale alla metà del salario spettante al momento dell'infortunio, e dovrà pagarsi per tutta la durata dell'inabilità;

« 4° nel caso di inabilità temporanea parziale l'indennità sarà uguale alla metà della riduzione che dovrà subire il salario spettante al momento dell'infortunio per effetto dell'inabilità stessa e dovrà pagarsi per tutta la durata della inabilità;

Vigna. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Vigna. Vorrei una spiegazione riguardo alla differenza che vi è circa il ragguaglio del salario tra i comma 3 e 4 del progetto della Commissione, che parlano di salario medio, e quelli del Governo, che parlano del salario spettante al momento dell'infortunio.

Lollini. Bisogna mantenere il salario medio.

Gianolio, *relatore*. Trattandosi d'inabilità temporanea l'andare a ricercare il salario medio può essere un bene e può essere un male, ma certo dà luogo a moltissime difficoltà.

Del rimanente ciò potrebbe importare molto trattandosi di inabilità duratura, ma non ha alcuna decisiva influenza trattandosi d'inabilità temporanea.

Ad ogni modo, se si insiste nel voler ritornare al salario medio, la Commissione non si oppone. (*Conversazioni*).

Frascara Giuseppe. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Frascara Giuseppe. Io veramente credevo che fossero già stati votati tutti i quattro numeri dell'articolo 5, come mi era stato affermato da qualche collega, ma, giacchè si può ancora discutere intorno agli ultimi due, ritorno sulla mia proposta, che aveva suscitato qualche opposizione dei colleghi dell'Estrema. Credo che oramai essi si debbano essere persuasi dell'equanimità e dell'interesse con cui noi trattiamo queste questioni nel solo intento di ottenere il bene delle classi operaie. Io avevo detto che approvavo la proposta della Commissione (che poi fu ritirata), cioè di ammettere la franchigia dei cinque giorni, perchè in quei giorni si poteva provvedere al sussidio degli operai dalle Società di mutuo soccorso. Ma, all'infuori di questa ragione, che può piacere, o non piacere, secondo la fiducia che si ha in queste istituzioni, basate sulla fratellanza,